



# CITTÀ DI ARZIGNANO

PROVINCIA DI VICENZA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 81 del 17/12/2025.

Adunanza di prima convocazione - sessione ordinaria - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
BEVILACQUA ALESSIA	P		LOVATO DEMIS	P	
ZORZIN MADDALENA	P		PIRAN GIOVANNI	P	
BORDIN CARMELO	P		REFOSCO ROBERTA	P	
CARULLI MARIANNA	P		SARTORI ANGELO		AG
CAZZAVILLAN MARCO	P		STERLE NICOLO'	P	
DALLA BENETTA ELENA	P		ZAFFARI DIEGO	P	
DE CAO SILVIA	P		ZAPPARONI BRUNO	P	
DE SANCTIS ANTONIO	P		ZUFFELLATO MARIO	P	
FOCHESATO EMANUELA	P				

Presenti: 16 - Assenti: 1

Risultano inoltre presenti gli assessori: Fracasso Giovanni, Marcigaglia Enrico e Mecenero Lucrezia Maria.

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale Maddalena Zorzin, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori designati: Zapparoni Bruno, Bordin Carmelo e Zaffari Diego.

Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della segreteria, che ne cura la conservazione, ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco Alessia Bevilacqua:

“La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nei commi da 738 a 783 dell'art. 1, ha definito una nuova disciplina dell'imposta municipale propria, abrogando contestualmente la normativa precedente e disponendo l'unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI). La nuova imposta viene definita “Nuova IMU” nel proseguo della deliberazione.

In particolare, i commi da 748 a 755 dell'art. 1 della citata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 recano la disciplina delle misure delle aliquote ivi stabilite e della possibilità di modifica delle stesse.

La Legge di Bilancio dell'anno 2021 n. 178 del 30.12.2020 all'art. 1 comma 48, ha previsto una riduzione d'imposta pari al 50%, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia per una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia non locata e non concessa in comodato.

A decorrere dall'anno d'imposta 2022 la citata Legge n. 160/2019 ha disposto l'esonero dal pagamento della “Nuova IMU” per i cosiddetti “beni merce” soggetti a pagamento nel biennio 2020-2021.

L'art. 1, comma 756, L. 160/2019, inoltre, ha previsto che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, abbiano la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tramite l'elaborazione di un apposito prospetto disponibile nel Portale del federalismo fiscale. Tale decreto è stato emanato il 07/07/2023 e prevedeva l'utilizzo del prospetto a partire dal 01/01/2024. Tuttavia, con il Decreto Legge 29 settembre 2023 n. 132 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2023 n. 170, in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, la decorrenza dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata posticipata a partire dall'anno d'imposta 2025. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 è stato approvato un nuovo allegato, che sostituisce il precedente, introducendo alcune modifiche che consentono all'Ente di applicare ulteriori differenziazioni all'interno delle tipologie già previste, offrendo maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote Imu.

Esaminato, quindi, il prospetto elaborato per l'anno 2026 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e il mantenimento degli equilibri di bilancio, si propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote della Nuova IMU per l'anno 2026 come riportato nel "Prospetto delle aliquote" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A). Il prospetto ripropone le aliquote stabilite per l'anno 2025 e introduce una nuova aliquota del 9 per mille per gli immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/3, D/1 e D/2 che rientrano nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, cosiddette "botteghe storiche" di cui all'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e alla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 696 del 13 maggio 2014.

Tale aliquota agevolata, è stata introdotta per valorizzare il patrimonio architettonico, storico o artistico o merceologico e dare nuovo impulso a politiche attive di rilancio dell'offerta locale attraverso una minore pressione fiscale per le attività che operano sul territorio da più di 40 anni e hanno contribuito in maniera preponderante allo sviluppo del tessuto economico e sociale del paese.

Infine si specifica che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché le relative delibere siano inserite nell'apposito Portale del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno".

Introduce la Presidente che passa la parola al Sindaco per la relazione, la quale dice:

"Sì sì, poi chiedo l'intervento perché sull'IMU c'è una novità per quanto riguarda il commercio.

Allora in questo caso andiamo a definire l'Imposta Municipale Propria appunto, determinare l'aliquota IMU per l'anno 2026, naturalmente non c'è nessuna modifica restano invariate, e credo che ogni Consigliere abbia il prospetto aliquote IMU nella delibera con tutte le aliquote quindi che vengono applicate in base al tipo di fabbricato, abitazione, terreno e via dicendo.

Ne approfitto appunto perché è stata introdotta una novità come commercio, e lascio quindi la parola all'Assessore Marcigaglia. Grazie".

L'Assessore Marcigaglia dice:

"Allora, come anticipava il Sindaco, su richiesta dell'Associazione dei Commercianti, abbiamo recepito una proposta abbastanza interessante che riguarda un'agevolazione dedicata alle botteghe storiche. Quindi è vero che il prospetto allegato ripropone le aliquote del 2025, ma introduce un'aliquota del 9‰ speciale per gli immobili rientranti nelle categorie C1, C3, D1, D2, che

rientrano nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, cosiddette botteghe storiche. Non vi cito la legge ma è regolamentata. L'obiettivo dell'aliquota agevolata è introdotta per valorizzare il patrimonio architettonico, storico, artistico e merceologico, e dare un impulso a politiche attive di rilancio delle offerte locali attraverso una minore pressione fiscale per le attività che di fatto operano nel territorio da più di 40 anni, e hanno contribuito in maniera preponderante allo sviluppo del tessuto economico e sociale del paese. Sostanzialmente questa azione va a incidere per circa 5.000 euro, e le attuali botteghe storiche nel registro regionale sono circa 13”.

La Presidente ringrazia l'Assessore Marcigaglia e dichiara aperta la discussione. Non essendoci richieste di interventi o dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione

*Alle ore 21,28 esce il Consigliere Piran, pertanto sono presenti n. 14 consiglieri e il Sindaco.*

Dopo di che,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore e udito l'intervento dell'Assessore Marcigaglia;

Vista la legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 e s.m.i.;

Vista la legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30.12.2020 e s.m.i.;

Vista la legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 e s.m.i.;

Vista la legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022 e s.m.i.;

Vista la legge di Bilancio 2024 n. 213 del 30.12.2023 e s.m.i.;

Vista la legge di Bilancio 2025 n. 207 del 30.12.2024 e s.m.i.;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto l'art. 108 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in materia di maggiorazione ex-Tasi;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente I – Affari Istituzionali, ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – Trasporti in data 16 dicembre 2025;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 4 astenuti (Zaffari, Dalla Benetta, De Sanctis e Sterle) dei n. 15 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, nella determinazione delle aliquote, l'Ente si è avvalso della facoltà di maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 nella stessa misura già deliberata per gli anni dal 2015 al 2019 pari allo 0,8 per mille e come consentito dal comma 755 dell'art. 1 della L.160/2019;
3. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria - IMU per l'anno 2026, riportate nel "Prospetto delle aliquote" prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. di disporre l'invio al Ministero dell'economia e delle Finanze del suddetto prospetto, mediante l'apposita procedura telematica, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
5. di dare atto che le suddette aliquote avranno decorrenza dal 01.01.2026.

Con separata e successiva palese votazione di n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Zaffari, Dalla Benetta, De Sanctis e Sterle) su n. 15 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

*Alle ore 21,30 rientra il Consigliere Piran, pertanto sono presenti n. 15 consiglieri e il Sindaco.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione

di firma digitale (articoli 20, 21 e 24 del D.lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i.)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

Maddalena Zorzin

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Pasquale Finelli

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,14%
Terreni agricoli		0,91%
Aree fabbricabili		1,14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,14%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Bottega storica o artigiana	0,9%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Bottega storica o artigiana	0,9%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,91%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,99%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili a disposizione	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe	1,06%

	- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Bottega storica o artigiana	0,9%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Bottega storica o artigiana	0,9%

#### **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

#### **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.